

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

---

(N. 739-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CONTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1964

---

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, recante aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata

---

ONOREVOLI SENATORI. — Prima di sottoporre, nel merito, alla vostra attenzione il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 31 agosto 1964, per la cui conversione è stato presentato il disegno di legge n. 739, in via preliminare rilevo che è stata — e, a parere del vostro relatore, senza fondamento — contestata la esattezza della formula.

Il decreto ha la formula consueta: consueta, per esattezza cronologica, dal decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199 (*Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre n. 233) (« "Modificazioni alla imposta sul consumo della energia elettrica": Il Presidente della Repubblica, visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, . . . . ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza . . . . sentito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del Ministro delle finanze, decreta: . . . . »); primo decreto-legge, dopo l'avvento a Presidente della Repubblica di Luigi Einaudi, l'11 maggio 1948.

E la materia regolata dal decreto-legge è sempre stata ritenuta un caso straordinario di necessità e di urgenza, a prescindere dalla esistenza in atto degli squilibri della congiuntura economica, come lo dimostrano i decreti-legge richiamati dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610 (*Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1964, n. 186).

Lo scopo che ha determinato l'emanazione del decreto-legge, come è affermato nella relazione, è quello di incrementare il gettito dell'imposta sull'entrata, aumentando tutte le aliquote attualmente vigenti del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso a 10 centesimi. Si consideri che siamo ancora in una fase di surriscaldamento, che altri Paesi europei hanno provveduto ad aumentare le aliquote, che il costo d'accertamento di tale imposta è molto basso, il che costituisce un indubbio elemento positivo.

Da parte di alcuni componenti la Commissione era stata prospettata l'opportunità di procedere ad una discussione generale unica dei provvedimenti anticongiunturali, per poter addivenire ad una valutazione degli stessi in relazione ad una linea politico-economica generale. Ma più opportunamente si

è divisato che tale discussione potrà essere fatta eventualmente in Assemblea.

Allo stesso aumento sono sottoposte le aliquote dovute per l'importazione dall'estero dei prodotti soggetti all'imposta. E così, cioè con tale aumento, dovrà essere restituito quanto corrisposto per imposta entrata su prodotti esportati e dovrà essere corrisposto quanto dovuto, per conguaglio, su quelli importati (articolo 2).

Nella relazione, dopo aver accennato a talune esenzioni (articolo 3), viene formulata una previsione d'incremento effettivo di 203 miliardi, conseguente agli aumenti delle aliquote dell'imposta sull'entrata e della imposta di conguaglio, dedotto il mancato gettito per le esenzioni e la maggiore spesa per gli aumenti delle aliquote dei ristorni spettanti agli esportatori.

Tale previsione può essere meglio precisata dallo specchio che segue:

	Miliardi
Gettito attuale IGE: 1.155 miliardi	
aumento 20 per cento su di esso (con arrotondamento a 10 centesimi) . . . . .	242
gettito attuale imposta conguaglio: 100 miliardi	
aumento 20 per cento sul predetto gettito . . . . .	20
Aumento generale . . . . .	262
Mancato aumento per esenzione:	
generi alimentari . . . . .	18,4
benzina . . . . .	6,6
credito . . . . .	6
fertilizzanti e anticrittogamici . . . . .	1
sementi, foraggi, mangimi industriali . . . . .	1,2
macchine agricole . . . . .	1
	34,2
Aumento generale . . . . .	262
mancato aumento per esenzioni . . . . .	34,2
	227,8
maggior esborso per aumento ristorni agli esportatori . . . . .	27
Aumento effettivo . . . . .	200,8

I componenti della Commissione ebbero a proporre emendamenti tendenti ad ampliare i casi di esenzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge.

Il Ministro spiegò i criteri che avrebbero suggerito di non contemplare nessuna esenzione, ed i motivi, d'altronde richiamati anche nella relazione, che avevano indotto ad escludere dall'aumento i prodotti alimentari di prima necessità, la benzina, i fertilizzanti e gli anticrittogamici, le macchine agricole, i foraggi, le sementi, i mangimi industriali, nonchè le entrate derivanti dall'esercizio del credito; spiegò che nei vini comuni (n. 18) sono compresi anche i vini tipici in bottiglia, esclusi quelli liquorosi, aromatizzati, che con la voce macchine agricole (n. 21) si devono comprendere tutti gli attrezzi e loro parti adoperati in agricoltura e con la voce sementi, eccetera (numero 22) anche i cruscami.

L'emendamento proposto dal senatore Roselli, tendente ad aggiungere una norma che autorizzi il Ministro delle finanze ad applicare con decreto, di concerto coi Ministri del bilancio e del tesoro, aliquote di imposta comprese fra quella preesistente e quella stabilita dal decreto-legge, per i prodotti di largo consumo o per quelli che rivestono particolare interesse ai fini dello sviluppo economico, dopo le dichiarazioni del relatore e del Ministro, è stato ritirato.

Gli altri emendamenti proposti sono stati respinti e la Commissione, a maggioranza, fu d'avviso di approvare il disegno di legge nel testo originario.

La maggioranza dei componenti della Commissione fu, ripetesi, d'avviso che il testo sottoposto al nostro esame debba essere votato senza emendamenti, per i mo-

tivi che il Ministro ha illustrati; e le proposte del relatore furono per la reiezione degli emendamenti, per quanto nella sua relazione orale avesse spiegato come al n. 9 dell'articolo 3, in sede di emendamento si dovesse aggiungere: « in scatola o non ». Esclusi i prodotti alimentari di prima necessità soggetti ad imposta generale sull'entrata, per non influire sull'andamento dei prezzi relativi ai consumi indispensabili, e quindi frutta, ortaggi, verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale in salamoia od altra soluzione, non si vede perchè non debbano essere esclusi quelli che pur si conservano allo stato naturale, sia pure in altro modo da quello considerato; come anche non si comprende l'esclusione della barbabietola da zucchero, la cui vendita è gravata dell'imposta generale sull'entrata nella misura del 3,3 per cento, con un'incidenza per chilo di zucchero di lire 3,20.

È stata pure rilevata, data la crisi edilizia in atto, l'opportunità che l'aumento dell'imposta generale sull'entrata, per quanto attiene al cemento, colpisca solo l'imposta normale (3 per cento + 0,30) e non l'aliquota dell'imposta speciale (6 per cento) in sostituzione dell'imposta di fabbricazione, mentre tutti gli altri materiali da costruzione sono colpiti soltanto dall'imposta normale: si avrebbe così un'imposta del 10 per cento e non un'imposta dell'11,20 per cento, particolarmente gravosa.

Il relatore ha voluto rendere edotti i colleghi di quanto fu oggetto di discussione in sede di Commissione, pur rilevando la necessità che il testo presentanto sia votato senza emendamenti.

CONTI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, recante aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata.